

VERBALE DI ACCORDO

Padova, il 9 novembre 2023 presso la sede di Open Fiber S.p.A.

tra

la Società Open Fiber S.p.A.

e

Le RSU della sede di Padova

Premessa

La Società Open Fiber S.p.A. ha aperto, in data 6 novembre u.s., in Padova la nuova sede aziendale sita in via Venezia n.130.

Illustrazione delle scelte a supporto dell'installazione dell'impianto di videosorveglianza ed antintrusione

Presso la sede oggetto del presente accordo, si rende necessario installare un impianto di videosorveglianza, dedicato al controllo di aree interne ed un sistema antintrusione, esclusivamente ai fini di sicurezza e tutela degli spazi aziendali e del relativo patrimonio (cfr. planimetria allegato A);

l'edificio riveste particolare importanza, fungendo da sede di Open Fiber S.p.A. di riferimento per il territorio del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, contenendo al suo interno uffici tecnici e commerciali di elevata importanza per lo svolgimento dell'attività aziendale;

la valutazione circa la necessità di installare un sistema di videosorveglianza ed antintrusione, dedicato al controllo dei perimetri aziendali ed aree particolarmente importanti, ha tenuto conto della necessità di poter controllare, in considerazione della non presenza in loco di una reception con personale di sorveglianza, alcune aree interne che rappresentano, se non sorvegliate costantemente, elementi di precarietà e debolezza del sistema difensivo dello stabile;

i già menzionati sistemi, che non hanno alcuna finalità di controllo dell'attività lavorativa, saranno installati ed utilizzati nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679 e D.Lgs 196/2003, c.d. Codice privacy);

Le Parti intendono esperire la procedura prevista dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 al fine di regolamentare l'installazione e l'utilizzo delle telecamere e dei sistemi antintrusione.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- 1) La Rappresentanza Sindacale Unitaria, considerate le finalità dell'installazione delle telecamere di video sorveglianza e dei sistemi antintrusione, esprime parere favorevole all'installazione ed alla attivazione di tali apparecchiature.
- 2) Si precisa che i sistemi di videosorveglianza nonché i sistemi antiintrusione descritti nella parte tecnica sono esclusivamente finalizzati alla sicurezza e tutela del patrimonio aziendale e pertanto non sono in alcun modo utilizzati per l'intenzionale controllo a distanza dell'attività dei dipendenti in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 4, Legge 300/70.
- 3) L'architettura generale dei sistemi e le modalità di trattamento dei dati sono illustrate nell'allegato B (che è parte integrante e sostanziale del presente Accordo). Inoltre, all'esterno dell'edificio ed in prossimità dell'ingresso pedonale agli uffici, dell'ingresso carraio e del parcheggio interrato, sono presenti, a fini dissuasivi, n.3 telecamere non integrate con i sistemi di sicurezza aziendale.


1

- 4) Il sistema di videosorveglianza non potrà in alcun modo essere utilizzato dalla Direzione Aziendale quale sistema di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
- 5) Le rilevazioni delle apparecchiature non potranno essere utilizzate ai fini disciplinari e/o di valutazione dell'attività lavorativa dei dipendenti, fatte salve le condotte illecite lesive del patrimonio aziendale (c.d. controlli difensivi) o che siano fonte di responsabilità civile o penale.
- 6) In caso di furti, danneggiamenti, incendi e/o altri fatti meritevoli di accertamento, la Società, per le finalità consentite dalla Legge, potrà consegnare le immagini alle competenti Autorità Giudiziarie e/o di Polizia Giudiziaria.
- 7) Non è prevista l'installazione di telecamere brandeggiabili né saranno utilizzati sistemi di videosorveglianza dotati di software che permettano il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (ad es. morfologia del volto) o con altri specifici dati personali (in particolare con dati biometrici, ovvero sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti preconstituita alla rilevazione medesima).
- 8) L'accesso alle immagini registrate è consentito esclusivamente al personale incaricato/autorizzato della Funzione Security e/o al personale esterno di Vigilanza con il titolo di guardia particolare giurata. In caso di rilevante incidente di sicurezza relativo agli uffici di cui al presente Accordo, durante il quale si è riscontrata esigenza di accedere alle registrazioni, sarà resa una informativa alla RSU.
- 9) Le immagini non potranno essere trasferite su supporti di memoria portatili (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo memorie USB, CDROM, ecc.) fatto salvo il caso in cui si debba ottemperare ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria e/o di Polizia Giudiziaria ovvero a seguito di apertura di un incidente di sicurezza.
- 10) È inoltre presente un impianto di controllo accessi, con lettore badge, finalizzato esclusivamente a garantire l'ingresso in Azienda del solo personale autorizzato.
- 11) Le RSU, preso atto di quanto evidenziato dall'azienda sulle finalità, modalità d'uso e specifiche tecniche di cui agli allegati del presente accordo, delle apparecchiature di controllo, dà atto che nulla osta all'installazione delle apparecchiature come sopra descritte.
- 12) La Società si impegna a comunicare preventivamente alla R.S.U. eventuali modifiche/integrazioni tecniche al funzionamento del sistema di sorveglianza.
- 13) Con il presente accordo si dà atto, pertanto, che è stata esperita a tutti gli effetti la procedura prevista dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
- 14) L'impianto sarà realizzato ed utilizzato conformemente a quanto stabilito dalle norme vigenti, in particolare sarà rispettata la disciplina dettata dal GDPR e dal Codice Privacy, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei Dati Personali e da ogni altra disposizione normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il presente verbale si compone di n.2 pagine e n. 2 allegati (Allegato A "Planimetria" e Allegato - B "Sistemi Di Videosorveglianza e Anti Intrusione - Scheda Tecnica"),

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Open Fiber S.p.A



Per RSU



**SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA e ANTI INTRUSIONE
SCHEMA TECNICA**

Videosorveglianza:

Il sistema di videosorveglianza, gestito e monitorato h24 da personale autorizzato/incaricato, è dotato di telecamere fisse. Le registrazioni sono conservate per un periodo di tempo che non supera le 72 ore ai sensi della normativa vigente, dopo le quali le immagini registrate verranno automaticamente cancellate.

La presenza di tali sistemi di videosorveglianza sarà segnalata mediante appositi cartelli.

Antintrusione:

Presso la sede è presente un sistema antintrusione composto da una centralina, controllata dal personale di sicurezza. Tale sistema è finalizzato esclusivamente ad evitare ingressi illeciti nell'edificio.



